

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

RELATIVO ALLA PROPOSTA DI RIPARTO, PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEGLI ENTI DI AREA VASTA E DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE INQUADRATI NEI RUOLI DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO -2017

Premesso che

Vista la legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;

Vista la legge regionale n. 18 del 31 dicembre 2016 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

Visto il decreto 14 settembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Inquadramento del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto dell’Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale, stipulato nell’ambito dell’Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015, a decorrere dall’anno 2016, per la copertura della spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale trasferito o ricollocato presso il Consiglio regionale;

Visto l’art. 1, comma 96, lett. a) della legge n. 56/2014 che dispone che “il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

- ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse destinate alla contrattazione decentrata devono essere quantificate annualmente dagli enti;

- l'art. 4 del CCNL del 1 aprile 1999, dispone che in ciascun ente le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 17;
- gli artt. 9 e 10 del CCNL 31 marzo 1999 disciplinano i criteri di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa nonché le modalità relative alla corresponsione della relativa retribuzione di posizione e di risultato delle stesse;
- l'art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004 disciplina i criteri di conferimento e revoca degli incarichi di alta professionalità, nonché le modalità relative alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei predetti incarichi;
- ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 1 aprile 1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9 maggio 2006, le risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività, anche pluriennali, e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati;
- l'art. 18 del CCNL del 6 luglio 1995, come sostituito dall'art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004, dispone espressamente che l'attribuzione dei compensi di produttività debba essere correlata a effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
- con determinazione n. 566 del 28 luglio 2017, l'amministrazione ha proceduto, alla costituzione, ai sensi dell'articolo 31, C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 del fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale, inquadrati nei ruoli del Consiglio regionale, anno 2017;
- in data 25 ottobre 2016 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Consiglio regionale con validità normativa 2016-2017;

Preso atto

- di quanto disposto, relativamente ai vincoli di bilancio e a quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, dall'art. 40 bis del d.lgs. 165/2001, concernente la compatibilità, in materia di contrattazione integrativa, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
- delle economie accertate e consolidate nel "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigenziale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale, inquadrati nei ruoli del Consiglio regionale, anno 2017", previsto dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, pari ad euro 17.375,09;
- della sottoscrizione, avvenuta in sede di delegazione trattante del comparto del 1 agosto 2017, del pre accordo di contrattazione decentrata relativo alla proposta di riparto, per il personale del comparto degli enti di area vasta e della città metropolitana di Roma Capitale inquadrati nei ruoli del consiglio regionale, delle risorse decentrate anno -2017;

-che l'Ufficio di presidenza con delibera n. 118 del 3 agosto 2017, ha approvato ed autorizzato, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, la sottoscrizione definitiva dei preaccordi sottoscritti nella seduta della delegazione trattante categoria del 1 agosto 2017;

Tutto ciò premesso, considerato e preso atto, le parti convengono:

di destinare le economie di cui all'art.17 comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, accertate e consolidate nel "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigenziale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale, inquadrati nei ruoli del Consiglio regionale, anno 2017" previsto dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, a dei progetti obiettivi finalizzati a migliorare la produttività, ai sensi dell'art 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 01.04.1999, che verranno individuati dall'Amministrazione.

Roma, 4 agosto 2017

L'Amministrazione

Il Presidente della delegazione trattante

F.to

CGIL F.to (7/8/2017)

CISL F.to

UIL F.to

CSA F.to

DICCAP

RSU